



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0001645**

del 06/02/2017 ore 12:52:45

Protocollo generale - Registro: U

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

GL/COO/dt

Roma, 6 febbraio 2017

*Informativa n. 8/2017*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio contestuale agli studi - Conteggio dei crediti formativi attribuiti all'esame di laurea

Caro Presidente,

lo scorso mese di dicembre il Consiglio Nazionale, a seguito dei dubbi manifestati da alcuni Ordini locali, aveva posto al Ministero dell'Università un quesito in tema di possibilità di considerare i crediti conseguiti con l'esame di laurea ai fini del calcolo dei crediti formativi richiesti per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

Il Ministero ha risposto con nota del 24 gennaio scorso, chiarendo che i crediti conseguiti con la prova di laurea possono essere conteggiati a condizione che l'Università ne specifichi lo specifico settore disciplinare.

Ti invio in allegato la risposta del Ministero unitamente al quesito posto dal Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

Gerardo Longobardi



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

*Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore- Ufficio VI*

Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
ROMA

PEC: [consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it)

OGGETTO: Tirocinio da Dottore Commercialista e da Esperto Contabile.  
Crediti tesi di laurea.

In riferimento alla nota prot. n. 13979 del 21/12/2016 si fa presente che, come evidenziato da codesto Consiglio Nazionale, questa Direzione ha chiarito, da ultimo con nota n. 379 dell'11/01/2016, che ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalle convenzioni siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea, pertanto, poiché è prevista la possibilità di attribuzione di crediti all'esame finale di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni, in questo caso sarà però necessario che l'Università certifichi lo specifico settore disciplinare attribuito ai crediti della prova finale.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Vanda Lanzafame



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0013979 - 21/12/2016  
USCITA  
Allegati : 1**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 21 DIC. 2016

**Gent. Dott.ssa  
Maria Letizia Melina  
Direttore generale  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo  
e l'internazionalizzazione della formazione superiore**

**indirizzo PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)**

**e p.c.**

**Gent. Dott.ssa  
Vanda Lanzafame  
Dirigente Ufficio VI  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo  
e l'internazionalizzazione della formazione superiore**

**indirizzo mail: [vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it)**

***Inviata tramite PEC***

***Oggetto: Tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile – crediti tesi di laurea***

Gentile Dottoressa,

ci viene posto di frequente il problema del calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

A partire dal decreto MIUR del 5 novembre 2010 (*"Tirocinio svolto nelle more della stipula della convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D. lgs. 28 giugno 2005, n. 139"*), passando poi per la convenzione quadro 2010 e, da ultimo, con la convenzione quadro 2014 stipulate con codesto Ministero, lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi è possibile a condizione che il percorso formativo dello studente/tirocinante preveda l'acquisizione di una

serie di crediti in determinati ambiti disciplinari<sup>1</sup>. L'avvenuta acquisizione dei crediti è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Con riferimento particolare ai tirocini svolti in base al decreto MIUR del 5 novembre 2010 (quindi in periodo antecedente alla stipula della prima convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e MIUR) viene domandato se, nell'ipotesi in cui vengano classificati dall'università (con attribuzione di specifico settore scientifico disciplinare) i crediti attribuiti dalla prova di laurea, questi possano essere conteggiati ai fini di quanto richiesto dallo stesso decreto MIUR.

Ci è stato di recente posto il caso di un soggetto che, essendo iscritto ad un corso di laurea della classe LM 77 alla data di emanazione del decreto MIUR 5 novembre 2010, era stato iscritto, in virtù del decreto stesso, nella sezione "Tirocinanti dottori commercialisti" del registro del tirocinio. Lo stesso soggetto raggiunge i crediti previsti dalla tabella del decreto citato solo conteggiando i crediti attribuiti dalla prova finale, crediti che sono stati classificati dall'università "su richiesta dello studente" (si veda l'allegato nella parte indicata dalla freccia).

La questione riveste carattere generale anche in relazione alle convenzioni quadro 2010 e 2014 per cui risulta necessario chiarire anche se al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni possano essere conteggiati anche i crediti attribuiti per la prova di laurea nel caso in cui essi vengano classificati dall'università e, quindi, siano riconducibili ad uno specifico settore disciplinare.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti

  
Francesca Majone

<sup>1</sup> Con riferimento alla convenzione quadro 2014 codesta Direzione, con nota prot. n. 379 dell'11 gennaio 2016, ha chiarito che ai fini della iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convenzione siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea.